GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 13 ottobre 1923** — **Numero 241**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2096.
Concessione di un contributo suppletivo, nelle spese per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e Torino nel 1911, di Palermo nel 1910, ed altre.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1917, n. 1183;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di contributi suppletivi dello Stato nelle spese per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e Torino nel 1911, di Palermo nel 1910, di Faenza nel 1908, di Parma nel 1913 e per l'intervento dell'Italia alle esposizione internazionali di Bruxelles e di Buenos-Ayres del 1910 entro il limite complessivo di L. 960,000.

Tale somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 96. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2092.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 92. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 10. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	325,000.00
Cap. n. 31 *bis* (di nuova istituzione). — Indennità alle Commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina dei maestri elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi	»	600,000.00
Cap. n. 31 *ter* (di nuova istituzione). — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari dei Comuni le cui scuole sono amministrate dai Regi provveditorati agli studi	»	800,000.00
Cap. n. 139 (modificata la denominazione). — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per le altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi e per convitti annessi alle Regie scuole normali. Onere secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogato dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e gli articoli 31 e 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e l'art. 34 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e secondo i decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056 e 29 aprile 1917, n. 697	»	123,266.17
Cap. n. 141 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai Regi istituti superiori di Milano, per la prima organizzazione ed avviamento della educazione fisica per la gioventù studiosa italiana	»	2,000,000.00
Cap. n. 141 *ter* (di nuova istituzione). — Indennità dovute agli insegnanti di educazione fisica eliminati dai ruoli (art. 13, ultimo comma, del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 684)	»	854,000.00
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni	L.	4,702,266.17

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 11. — Indennità, diarie, gettoni di presenza a membri di Consigli, ecc.	L.	325,000.00
Cap. n. 32. — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche ed i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri, ecc.	»	1,400,000.00
Cap. n. 51. — Scuole medie governative. Stipendi ed altri assegni, ecc.	»	2,854,000.00
Cap. n. 140. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, ecc.	»	123,266.17
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	4,702,266.17

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
A. DE' STEFANI.

Il Ministro dell'istruzione pubblica:
GENTILE.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2093.
Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 12, 15, 17, 39, 40 e 41 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968; il decreto-legge 23 ottobre 1921, numero 1492, ed il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, numero 258;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti locali, appena abbiano ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi generali dei contributi di cui al 3° comma dell'art. 15 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, notificheranno agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.

Se i contributi liquidati dalla Prefettura fossero inferiori a quelli effettivamente dovuti ai termini degli articoli 11 e 12 del citato testo unico, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto gli Enti comunicheranno alla Prefettura la differenza in più dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze degli stipendi e dei salari.

Art. 2.

Qualora gli Enti non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati entro il termine di cui al precedente articolo, la Prefettura, venendone a conoscenza in seguito ad ulteriori accertamenti, disporrà il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applicherà agli inadempienti una penalità pari alla metà dei contributi stessi.

Tale penalità, per la quale gli Enti avranno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, sarà compresa in un elenco speciale da trasmettersi all'Amministrazione centrale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalità e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.

L'Amministrazione centrale curerà, a mezzo dei propri funzionari, l'esatta applicazione delle norme su indicate mediante un'assidua vigilanza presso gli uffici provinciali, ai sensi dell'art. 40 del citato testo unico, ed eventualmente anche presso gli Enti locali.

Art. 3.

I termini di cui al decreto-legge 23 ottobre 1921, n. 1492, relativo ai salariati degli Enti locali, ed al decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 258, limitatamente agli impiegati delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati, sono ripristinati ed estesi al 31 dicembre 1923.

Al contributo straordinario 6 % stabilito per i salariati e per gli impiegati delle aziende predette, per il riscatto dei servizi anteriori rispettivamente al 1916 e al 1914, debbono aggiungersi gli interessi composti al saggio legale dalla data dalla quale ha effetto l'iscrizione alla Cassa fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la domanda è pervenuta all'Amministrazione centrale. La somma complessiva è versata in una sola volta, oppure ratealmente, coi relativi interessi, in tanti anni quanti sono quelli da riscattare, col limite massimo di dieci annualità.

Art. 4.

I due iscritti alla Cassa di previdenza degli impiegati degli Enti locali, che devono far parte della Commissione tecnica di cui all'art. 39 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, sono designati dal Ministero dell'interno fra quattro persone proposte dalle rappresentanze degli impiegati e dei salariati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 93. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 settembre 1923, n. 2095.
Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 237 « Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24 è aumentato di L. 2,000,000 e di eguale somma è diminuito quello del capitolo n. 229 « Stipendi, soldi, soprassoldi, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 95. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 settembre 1923, n. 2097.
Variazioni alle tariffe per i trasporti di barbabietole, di zucchero greggio e comune.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Udito il Commissario straordinario per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il peso minimo e le classi stabiliti dalla tariffa eccezionale n. 107, P. V., per i trasporti di barbabietole e zucchero sulle ferrovie dello Stato sono sostituiti come segue:

barbabietole in natura - peso minimo: tonnellate 10, classe 79;

zucchero greggio - peso minimo: tonnellate 10, classe 66.

La serie *B* della detta tariffa eccezionale n. 107, P. V., è limitata allo zucchero greggio ed in conseguenza è soppressa la indicazione 107 *B* esistente di contro alla voce « zucchero comune » nella nomenclatura e classificazione delle cose.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1923, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 97. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2106.
Proroga del trattamento di trasferta in vigore pel personale delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1744;

Visti i Nostri decreti 16 giugno 1921, n. 845; 22 gennaio 1922, n. 82 e 19 ottobre 1922, n. 1464;

Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La validità dei decreti 16 giugno 1921, n. 845, e 22 gennaio 1922, n. 82, riguardanti il trattamento di trasferta per le missioni nell'interno del Regno da farsi al personale ferroviario e navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, già prorogata fino al 30 giugno 1923 col Nostro decreto 19 ottobre 1922, n. 1464, è ulteriormente prorogata di un anno e cioè sino al 30 giugno 1924.

Art. 2.

E' altresì prorogata fino al 30 giugno 1924 la validità dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, numero 1744 col quale, a decorrere dal 16 ottobre stesso anno, l'indennità di L. 0,30 per chilometro o frazione di chilometro stabilita dall'articolo 41, secondo comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate col decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è stata elevata ad una lira per i gradi fino a quello di ispettore compreso ed a L. 0,75 per i gradi inferiori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 settembre 1923, n. 2114.
Istituzione presso il Comando generale del corpo della Regia guardia di finanza di una « Scuola d'applicazione per la polizia tributaria ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 95, per l'istituzione dell'ufficio tecnico per la polizia tributaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Comando generale del corpo della Regia guardia di finanza una « Scuola d'applicazione per la polizia tributaria » per il perfezionamento professionale degli ufficiali e per la preparazione teorico-pratica ai servizi di polizia tributaria investigativa degli ufficiali e militari del corpo. Previo accordo col Ministero dell'interno potranno tenersi altresì, in detta scuola, corsi speciali di lezioni o di conferenze ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria allo scopo di rendere praticamente attuabile ed efficiente la cooperazione di essi nella repressione del contrabbando.

Le materie fondamentali d'insegnamento in detta scuola sono: la polizia tributaria (preventiva ed investigativa), ed il diritto penale e processuale finanziario. Potranno esservi aggiunti insegnamenti complementari per disposizione del Ministro delle finanze, che stabilirà la durata ed i programmi dei corsi e le altre modalità di attuazione.

Art. 2.

Alla scuola è annesso un « Laboratorio » per lo studio dei fenomeni attinenti alla criminalità fiscale nei riguardi degli ordinamenti per la prevenzione e repressione di essa, tanto

ai fini pratici dell'insegnamento, quanto per la elaborazione delle riforme utili relative.

A tale scopo la scuola si manterrà in continuo contatto e scambio di notizie con l'ufficio tecnico di polizia tributaria e potrà richiedere alle Amministrazioni competenti i dati occorrenti.

Art. 3.

La scuola è posta all'immediata dipendenza del Comando generale del corpo, ed è diretta da un professore ordinario, titolare dell'insegnamento di polizia tributaria (preventiva ed investigativa), che insegnerà altresì, in stretto coordinamento con detta materia, il diritto penale e processuale finanziario.

Il predetto insegnante sarà nominato con R. decreto su proposta del Ministro delle finanze e scelto fra i docenti universitari che professino tale materia ed avrà le prerogative spettanti secondo i vigenti regolamenti ai professori degli istituti superiori.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 114. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 settembre 1923, n. 2100.
Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione della ferrovia Decauville Besozzo-Cocquio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 16 settembre 1920, con la quale il rag. Emilio Brunella, a nome del Comitato per la costituenda Società Decauville Besozzo-Cocquio, ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di costruzione di una ferrovia Decauville allo scopo di allacciare vari stabilimenti industriali con la stazione di Besozzo sulla linea Milano-Luino delle ferrovie dello Stato e di Cocquio-S. Andrea sulla Milano-Varese-Laveno della ferrovia Nord-Milano, nonchè con la tramvia elettrica Varese-Angera;

Visto il progetto del raccordo portante il bollo in data 4 gennaio 1923, annullato dall'ufficio del registro di Gavirate;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, nonchè il testo unico delle leggi ferroviarie 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dal rag. Emilio Brunella, a nome del Comitato per la costituenda Società Decauville Besozzo-Cocquio, per la costruzione di una ferrovia Decauville allacciante vari stabilimenti industriali con le stazioni di Besozzo sulla linea Milano-Luino delle ferrovie dello Stato e di Cocquio-S. Andrea sulla linea Milano-Varese-Laveno della ferrovia Nord-Milano, nonchè con la tramvia elettrica Varese-Angera.

Art. 2.

Per la esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato, è assegnato il termine di mesi 6 dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare o sopprimere anche l'esercizio della ferrovia senza compenso, quando ciò ritenga necessario per esigenze di un pubblico servizio.

Art. 4.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1923.
Atti del Governo, registro 217, *foglio* 100. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 2104.
Assegnazione a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna di quote di concorso governativo.

N. 2104. R. decreto 10 agosto 1923, col quale, su proposta del Ministro per le finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1907 al 1922, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 2112.
Soppressione graduale del Regio ginnasio femminile « Regina Elena », di Roma.

N. 2112. R. decreto 6 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, si stabilisce che il Regio ginnasio femminile « Regina Elena » di Roma venga gradualmente soppresso a cominciare dalla prima classe, che verrà soppressa il 1° ottobre 1923, e continuando con le classi seguenti, che saranno soppresse in ragione di una classe al principio di ognuno degli anni scolastici successivi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Frassinoro.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frassinoro, in provincia di Modena.

MAESTÀ,

Da tempo l'amministrazione comunale di Frassinoro funzionava irregolarmente, provocando numerose proteste e reclami. Il sindaco e taluni assessori avevano presentato ripetutamente le dimissioni ritirandole subito dopo, e ponendo la civica azienda in una situazione di incertezza sommamente dannosa ai pubblici servizi, dei quali un Commissario, inviato sul posto dal Prefetto nel giugno scorso, ha constatato un grave disordine; gli archivi e gli uffici municipali abbandonati; trascurati numerosi adempimenti di legge, fra cui quelli per l'applicazione di taluni tributi; le tasse comunali e particolarmente quella di famiglia applicate con criteri partigiani; irregolare la contabilità della gestione annonaria, chiusasi con un disavanzo che ha imposto la contrattazione di un prestito. Il sindaco aveva avuto indebito maneggio di danaro; era stata trascurata l'amministrazione del patrimonio tollerandosi abusi di privati nello sfruttamento di taluni lotti boschivi, sulla cui proprietà verte contestazione giudiziaria; pubblici lavori erano stati iniziati senza l'apprestamento dei mezzi occorrenti, mentre l'Amministrazione si trovava oberata da numerose pendenze passive e da oneri di ogni genere; il pareggio del bilancio dell'esercizio in corso era stato ottenuto mediante l'applicazione di un forte avanzo dell'anno precedente, che non potrà realizzarsi.

Le accennate irregolarità, gli abusi, le gravissime difficoltà finanziarie in cui si dibatte il Comune, l'affermarsi anche nel Comune delle correnti politiche nazionali, decisamente contrarie all'amministrazione, il contegno ambiguo di questa (il sindaco e gli assessori hanno ora presentato le dimissioni) accentuando il malcontento popolare, hanno determinato una preoccupante tensione di animi, che minaccia di dar luogo a gravi perturbamenti.

Prevalenti motivi di ordine pubblico, oltre alla necessità di procedere con mezzi straordinari al riordinamento amministrativo e finanziario della civica azienda, rendono pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frassinoro, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Federico Rebecchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Mongiuffi Melia e Novara di Sicilia (Messina), di Ceriana e Diano Borello (Porto Maurizio), di Champdepraz (Torino), di Sortino (Siracusa), di Pietracatella (Campobasso) e di Molfetta (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario del comune di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri del Regio commissario del comuni di Mongiuffi Melia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 2 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Mongiuffi Melia, in provincia di Messina, nonchè quello in data 17 maggio u. s., con cui venne prorogato di 3 mesi il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mongiuffi Melia è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario del comune di Novara di Sicilia, in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri del Regio commissario del comune di Novara di Sicilia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 27 ottobre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Novara di Sicilia, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 15 marzo e 24 giugno u. s., con cui venne successivamente prorogato di 3 mesi il termine per la ricostituzione della rappresentanza elettiva;
Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Novara di Sicilia è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udineza del 24 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Ceriana e Diano Borello (Porto Maurizio), di Champdepraz (Torino), di Sortino (Siracusa) e di Pietracatella (Campobasso).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Ceriana, Diano Borello, Champdepraz, Sortino, Pietracatella, per dar modo alla gestione straordinaria di completare, la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri decreti, in data 27 maggio, 7 e 14 giugno 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Ceriana, Diano Borello (Porto Maurizio), Champdepraz (Torino), Sortino (Siracusa), Pietracatella (Campobasso);
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Ceriana, Diano Borello, Champdepraz, Sortino, Pietracatella è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Molfetta, in provincia di Bari.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Molfetta, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.
Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario dimissionario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il Nostro decreto in data del 27 maggio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Molfetta, in provincia di Bari, e nominato Commissario straordinario il signor cav. avv. Camillo Perna;
Ritenuto che, avendo il predetto cav. Perna chiesto di essere esonerato per ragioni di salute, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Vista la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molfetta è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor colonnello Scherino Giuseppe è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Molfetta sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge, in sostituzione del signor cav. avv. Camillo Perna, che viene esonerato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 1° ottobre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Carlo Barabesi, nato a Massa Marittima, il 16 ottobre 1872, da Raffaello e da Angelica Guicciardini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Carlo Barabesi, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Carlo Barabesi, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Amedea Ferro, nata a Castelbaldo, il 25 ottobre 1867, da Girolamo e da Margherita Ghinossi, ha perduta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Amedea Ferro, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Amedea Ferro, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Serafino Bellino Pajola, nato a Piacenza d'Adige, il 2 luglio 1866, da Ferdinando e da Marianna Ferro, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Serafino Bellino Pajola il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono ripornel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Serafino Bellino Pajola, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ferdinando Paolo Eliseo Giuseppe Ugo Argenti, nato a Livorno, l'11 agosto 1891, da Giovanni e da Giuseppa Calvietti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ferdinando Argenti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 settembre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ferdinando Paolo Eliseo Giuseppe Ugo Argenti, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1923.

Divieto alla Compagnia italiana di navigazione e sicurtà « Vesuvius » di Torre del Greco, di assumere nel Regno nuovi rischi di assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Considerato che la Compagnia italiana di navigazione e sicurtà « Vesuvius », società anonima cooperativa, con sede in Torre del Greco non ha integrato, entro il termine fissato dall'art. 65 del citato decreto, la cauzione costituita fino al raggiungimento della misura minima prescritta per le imprese che operano nel Regno in un solo ramo di assicurazione;

Determina:

Alla Compagnia italiana di navigazione e sicurtà « Vesuvius », società anonima cooperativa con sede in Torre del Greco (Napoli), è fatto divieto di assumere nel Regno nuovi rischi di assicurazione.

Roma, addì 19 settembre 1923.

l Ministro: Corbino.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica.

A pag. 6303 della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1923 la 15ª intestazione dell'elenco smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, che dice:

3.50% - 679109 - *Chiesa parrocchiale* di San Giorgio, ecc. - rendita L. 105, deve dire invece:

« 3.50% - 679109 - *Parrocchia* di S. Giorgio, ecc. - rendita L. 105 ».

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE.

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato che il buono 5 % quinquennale, ottava emissione n. 824 di L. 5000 è stato erroneamente intestato al nome di Tinelli Lina moglie di Preziosa Raffaele mentre doveva invece intestarsi a Preziosa Angela fu Luigi moglie di Preziosa Raffaele giusta l'atto di notorietà 25 agosto 1923 presso il pretore di Bisceglie.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla rettifica della intestazione del buono.

Roma, 19 settembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(2ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rettifica della intestazione dei buoni del Tesoro settennali di prima serie n. 839 e 840 di L. 10,000 ciascuno, intestati erroneamente ad Albergoni Guido fu Agostino, perchè giusta l'atto di notorietà in data 20 agosto 1923 redatto presso la Regia pretura di Crema i detti buoni dovevano essere invece intestati ad Albergoni Pietro Guido Secondo fu Agostino.

Si diffida perciò chiunque possa avervi interesse, che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 25 settembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

(1ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato che i buoni del Tesoro 5 % quinquennali ottava emissione n. 212 di L. 2200 e n. 213 di L. 500 al nome di Camerini Rina di Federico, minore sotto la patria potestà del padre ed il secondo con usufrutto a favore dello stesso genitore, mentre dovevano invece intestarsi a Camerini Erinna di Federico minore, ecc. il resto come sopra.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza intervento di opposizione si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 4 ottobre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Proroga dei termini per ricorrere al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

La presidenza del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 8, comunica quanto segue:

Si invitano gli interessati che non abbiano presentato le loro istanze giudiziali nei termini prescritti dal regolamento di procedura (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 1° giugno 1922, n. 28) a depositare o trasmettere alla segreteria del Tribunale le istanze medesime entro il 31 dicembre 1923, esponendo i motivi del ritardo che saranno vagliati con criteri di larga equità.

Si avverte che a norma del regolamento succitato, le istanze ed i relativi atti, devono essere presentati in 7 fascicoli, dei quali uno (per la segreteria) conterrà l'istanza e tutti i documenti originali debitamente numerati (e le relative traduzioni, se del caso) tre (per il convenuto ed i due agenti) conterranno ciascuno l'istanza e copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo « segreteria »; tre (per i componenti il Tribunale) conterranno la sola istanza.

Se vi siano più convenuti occorre per ciascuno di essi un fascicolo contenente copia della domanda e degli allegati.

Roma, 15 ottobre 1923.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	132 99	Belgio	112 97
Londra	100 27	Olanda	8 70
Svizzera	394 27	Pesos oro	16 52
Spagna	298 85	Pesos carta	7 27
Berlino	0 05	New-York	22 032
Vienna	0 032	Oro	425 12
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 728
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 —
	5.00 % netto	89 100

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 91	Belgio	114 17
Londra	99 76	Olanda	8 675
Svizzera	392 39	Pesos oro	16 36
Spagna	298 —	Pesos carta	7 20
Berlino	0 04	New-York	21 88
Vienna	0 032	Oro	422 19
Praga	65 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 —
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 32

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627
Convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Sede in Roma.

Capitale iniziale L. 100,000,000.

Obbligazioni 5 % — Estrazione dell'ottobre 1923.

1ª emissione anno 1921 - 5ª estrazione.
2ª emissione anni 1922 e 1923 - 1ª estrazione.

AVVISO.

Si notifica che nei giorni 1 e 2 ottobre 1923 furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 10 settembre 1923, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 216 del 13 stesso mese, in ordine alle obbligazioni 5% emesse da questo Consorzio, e cioè:

1° Abbruciamento di n. 26 titoli al portatore da una obbligazione, n. 7 da cinque obbligazioni e n. 13 da 10 obbligazioni, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 1° semestre 1923;

2° Abbruciamento delle seguenti cedole, e cioè: n. 4650 unitarie, n. 1184 quintuple e n. 2202 decuple, scadute e pagate nel primo semestre 1923;

3° Riscontro e collocamento nelle rispettive urne di:
N. 2402 schede coi numeri 7701 a 10102, per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 6302 schede coi numeri 2401 a 8702, per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 19417 schede coi numeri 7726 a 27142, per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale:

N. 28121 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti nella circolazione n. 228082 obbligazioni consorziali 5 % emesse dal 1° luglio 1922 al 10 settembre 1923 e formanti parte della 2ª emissione di obbligazioni (anni 1922 e 1923) per un capitale nominale di L. 114,041,000;

4° Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:
N. 45 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 16 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 47 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale:

N. 108 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 595 obbligazioni per un capitale nominale di L. 297,500, emesse nel 1921 (1ª emissione);

5° Estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:
N. 17 per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
N. 36 per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
N. 111 per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale:

N. 164 schede per eguale quantità di titoli rappresentanti n. 1307 obbligazioni per un capitale nominale di L. 653,500, emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione).

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1923 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

ELENCO DEI TITOLI ESTRATTI.

Titoli da una obbligazione.

1ª *emissione.*

000340	000877	002573	004165	005508
000528	000996	002599	004289	005603
000562	001774	002975	004357	005976
000576	001808	003058	004590	006424
000600	001928	003349	004651	006492
000630	001930	003480	004893	007250
000731	002003	003775	004919	007285
000844	002019	003971	005260	007645
000847	002566	004109	005324	007674

2ª *emissione.*

007922	008307	009094	009520	009767
008047	008731	009370	009732	009979
008089	008799	009463	009752	010043
008236	009007.			

Titoli da 5 obbligazioni.

1ª *emissione.*

000216	000311	000532	001427	002051
000220	000422	000612	001672	002087
000237	000456	000615	001790	002299
000250				

2ª *emissione.*

002510	003502	004528	005565	007163	007769
002998	003534	004575	005756	007166	007870
003068	003692	004910	006016	007312	007960
003114	003786	004925	006199	007420	008063
003232	004217	005165	006369	007485	008079
003303	004240	005200	006485	007512	008466

Titoli da 10 obbligazioni.

1ª *emissione.*

000170	001276	002051	004323	005070	006699
000348	001370	002181	004447	005160	006784
000387	001373	002863	004495	005173	007248
000521	001413	003183	004529	005490	007279
000612	001428	003381	004782	005637	007324
000829	001447	003465	004914	005714	007346
000833	001655	003475	005006	006205	007583
000947	001659	004004	005055	006685.	

2ª *emissione.*

007752	009966	012114	015479	017521	019679	023647
007829	010172	012473	015483	017595	019849	024936
008255	010681	012485	015520	017612	019984	024990
008517	010747	014015	015809	017662	020315	025014
008803	010908	014070	015961	017687	020611	025030
008840	010944	014102	015976	017770	020655	025139
008891	011200	014254	016171	018342	020975	025161
008948	011240	014368	016254	018374	021565	025426
009217	011405	014422	016255	018469	021832	025446
009232	011424	014433	016553	018563	022225	025923
009403	011458	014567	016766	018641	022475	025982
009516	011657	014612	016790	018701	022651	026288
009692	011714	014705	016981	018969	022655	026695
009762	011755	014877	017173	018981	022976	026827
009800	011941	014926	017295	018991	023033	026968
009827	011981	015473	017474	019055	023037.	

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 3 ottobre 1923.

Il presidente: ALBERTO BENEDUCE.

Il sindaco: GASPARE RUSSO.

Il ff. consigliere delegato: PIETRO VERARDO.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte II, libro II, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 5 novembre 1923, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle 3 urne, contenente le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 6489 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,297,800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 144.68 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1923) restano disponibili L. 105.49 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1924;

b) estrazione a sorte dalla 2ª urna di schede in rappresentanza di n. 2593 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 518,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 127.91 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1923) restano disponibili L. 23.59 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1924;

c) estrazione a sorte dalla 3ª urna di schede in rappresentanza di n. 2465 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 493,000 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1923, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 113.21 (veggasi *Gazzetta ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1923) restano disponibili L. 54.37 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1924.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 51ª estrazione (maggio 1923) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, 10 ottobre 1923.

Il Direttore generale.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto artistico industriale di Venezia è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di oreficeria artistica, con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare della superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

5° Titoli artistici e di esercizio professionale;

6° Cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° Elenco in carta libera completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Venezia. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio si terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 8300 oltre l'indennità carovivere.
Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di cui due di L. 900 e due di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 800 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento dal 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 24 settembre 1923.

Il Ministro: Corbino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Visto il regolamento generale per l'istruzione industriale, approvato con R. decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di cultura e diritti e doveri nella scuola di 1° grado.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella « Gazzetta Ufficiale ». La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi ragione, ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende gli venga fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° Atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;
2° Certificato generale del casellario giudiziario con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;
3° Certificato di moralità rilasciato dal sindaco ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;
4° Certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto della Provincia, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;
5° Titolo di studio minimo: diploma di scuola normale;
6° Cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;
7° Elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nei nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 18 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2 e 3 il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituto di istruzione media normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto. Se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare, riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria. L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni.
In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla cassa pensioni istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).
Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.
Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5900 oltre il carovivere.
Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a tre aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, uno quadriennale di L. 700 e due quinquennali di L. 700 ciascuno, ed un ultimo quadriennale per merito di L. 600 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 14,000.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 28 settembre 1923.

Il Ministro: Corbino.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.